



POR FESR 2007- 2013
OBIETTIVO COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE
Friuli Venezia Giulia



LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI SUI BANDI FINANZIATI DAL PROGRAMMA.



**Bando per l'incentivazione allo
sviluppo competitivo delle PMI**

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale Relazioni internazionali e comunitarie
Servizio politiche comunitarie
Trieste, via Udine 9
Tel. +39 040 3775928 Fax +39 040 3775998 - 040 3775943
s.aff.com@regione.fvg.it

INVESTIAMO NEL NOSTRO FUTURO



Unione Europea
FESR



Ministero dello
Sviluppo Economico



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

**Risposte alle domande più frequenti relative al Bando 1.2.a
Sviluppo competitivo delle PMI**

1) D: in base art 19 comma 1 e comma 8 del bando: l'istruttoria avviene in ordine di presentazione, l'organismo intermedio approva su base mensile le graduatorie delle domande completamente istruite e valutate. Cosa si intende :

Per esempio

a) vengono valutate tutte le domande presentate a giugno e solo dopo aver concluso l'istruttoria (comprensiva della richiesta di eventuali integrazioni) di tutte le domande di giugno si passa alle domande del mese successivo?

b) o piuttosto che vengono raccolte su base mensile tutte le domande la cui istruttoria è stata completata (per esempio alcune di luglio, alcune di agosto, altre di settembre) e si procede alla formazione di quella graduatoria mensile in base al completamento dell'istruttoria stessa?

in questo ultimo caso le istruttorie potrebbero essere effettuate supponiamo in sole due o tre tranche con domande materialmente presentate in "mesi" diversi ma completate nello stesso mese?

R: Le domande vengono prese in carico e valutate in ordine cronologico di arrivo. Al completamento di ciascuna istruttoria la stessa viene inserita, con il relativo punteggio, nell'elenco del mese di arrivo. Qualora i fondi non siano sufficienti, si procede a selezionare la prima operazione in graduatoria di ciascun mese, e poi la seconda, e la terza e via dicendo, fino ad esaurimento risorse. A parità di punteggio, e qualora i fondi non fossero sufficienti, si adotta un criterio di priorità di cui all'allegato F del Bando.

2) D: relativamente ai consulenti questi possono essere non solo esterni ma anche interni (persone già dipendenti dell'azienda o amministratori che vengono utilizzati per le competenze che hanno per la realizzazione del progetto- in questo caso tempo ore lavoro che andrei ad identificare con un registro)?

R: I consulenti possono essere solo esterni. L'amministratore o un socio, anche se non dipendenti della società, non possono essere considerati consulenti.

3) D: Le spese relative al rimborso km e alle trasferte relativamente al personale utilizzato per il progetto sono spese ammissibili o no? E se sì in che misura?

R: Le spese relative al rimborso chilometrico ed alle trasferte non sono ammissibili.

4) D :nel caso di una nuova società, con sede legale in Veneto, che intenda aprire un'unità locale in provincia di PN questa deve già risultare dalla visura camerale o e' sufficiente allegare la richiesta di apertura?

R: La sede operativa, la cui denominazione, ubicazione, codice fiscale e partita IVA, devono essere inserite nella pagina 1 della domanda, deve già risultare da visura camerale.

5) D: sempre nel caso di newco partecipata al 100% da un'altra società deve essere presentato il DURC di quest'ultima?

R: Si

6) D: nel caso di collaborazioni con centri di ricerca e/o università queste devono avere sede nella regione o possono essere extra territorio?

R: Possono essere anche extra territorio, purché "destinate" al territorio (ovvero al progetto che ivi si svolge).

7) D: nel caso di start up questa può presentare domanda su più linee di cui all'art.5. del bando?

R: Certo, come previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera d) del Bando ("Ricorso cumulativo a più misure tra quelle indicate alle lettere a), b), e c)").

8) D: Nel caso di professionista individuale in possesso di partita iva, quindi regolarmente iscritto al registro delle imprese, si ritiene corretto inserire tale voce tra le consulenze strategiche trattandosi di impresa individuale e non alla voce consulente esterno del preventivo dettagliato di spesa.

E' il caso per esempio ,di professionisti nella progettazione e studio del layout del sito internet o delle brochure informative che non si ritiene di individuare come consulenti esterni ma come consulenza strategica ai fini dello sviluppo competitivo delle PMI. E' corretta tale imputazione?

R: E' corretto. La relativa voce di spesa è la 3 dell'allegato A) allo schema di domanda recante "Servizi di consulenza esterna".

9) D: Alla voce consulente esterno si ritiene di inserire il professionista che presta la propria attività come collaboratore a progetto o il professionista dipendente di una società (della quale si presenterà fattura in sede di rendicontazione come prova del sostenimento della spesa), individuato come soggetto idoneo allo sviluppo delle attività programmate e per il quale si invia Curriculum vitae.

R. Il professionista che presta la propria attività rilasciando apposita fattura.

10) D: Le spese per “consulenze strategiche, sviluppo di competenze manageriali e consulenti esterni” di cui all’art. 13 sono finanziabili solo se relative ad iniziative di cui all’art. 5 c.1) del bando stesso.

R: Sì, in ogni caso i progetti di sviluppo competitivo devono essere rivolti alle finalità indicate dall’articolo 5, comma 1, del Bando.

11) D: Le Spin off si trovano nell’impossibilità di presentare il DURC perché non hanno dipendenti e i soci non sono soggetti all’obbligo di iscrizione all’INAIL (perché gli amministratori hanno solo funzioni di mero controllo) e all’INPS (perché gli unici soci lavoratori hanno la loro cassa professionale).

R: Per quanto concerne il DURC, al fine di adempiere al requisito espressamente previsto all’art. 4, comma 4, lett. g) del Bando è necessario allegare alla domanda di contributo almeno la “richiesta di DURC”, e ciò anche qualora la risposta dell’Ente si dovesse presumere essere negativa ovvero di impossibilità al rilascio del DURC medesimo.

Rimane ferma la necessità di presentare il DURC stesso entro e non oltre il termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda, pena l’archiviazione della medesima, e anche se contenente un rifiuto al rilascio.

E’ fatta salva per l’Organismo Intermedio, la facoltà di richiedere e valutare in sede istruttoria l’eventuale documentazione equipollente attestante la regolarità contributiva relativa a posizioni previdenziali e assistenziali diverse da quelle attestate a mezzo del DURC (es. casse previdenziali di categorie professionali) che l’impresa ritiene di presentare.